



Tesserino per la pesca nel Parco
Nazionale della Val Grande

N° 2023

giornaliero (..... giorni) stagionale

Nome e Cognome

.....

.....

Residente in (Via, n°, Comune, Provincia)

.....

.....

Licenza di pesca 2021

.....

..... / / 2023

.....

(Timbro e firma operatore PNVG)

PIANO PESCA PROVVISORIO

Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 20.03.2013

(testo coordinato con le modifiche di cui al Decreto del Presidente del Parco n. 7 del 07.03.2014)

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

L'attività di pesca sportiva è consentita nel Parco se compatibile con la conservazione degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche. Il Parco gestisce e coordina direttamente lo svolgersi della predetta attività sul suo territorio, rinnovando periodicamente con turnazione (almeno ogni tre anni) ambiti territoriali e modalità di pesca. I compiti di sorveglianza delle attività disciplinate dal presente regolamento vengono svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CTA). Il Parco nello svolgimento di tale attività ricerca le forme di collaborazione e di coinvolgimento degli altri enti pubblici interessati e dell'associazionismo.

Art. 2 - RIPOPOLAMENTI

I ripopolamenti dell'ittiofauna nel Parco sono vietati. Il principio generale per la gestione delle popolazioni di ittiofauna è quello del raggiungimento di una dinamica naturale. L'attività di pesca è consentita solo se compatibile con la presenza e il mantenimento di tali dinamiche e senza interventi esterni di manipolazione artificiale delle densità ("ripopolamenti").

Art. 3 - ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

L'attività di pesca sportiva nel territorio del Parco è autorizzata secondo le leggi vigenti e con gli ulteriori limiti derivanti dal presente regolamento. Il soffermarsi lungo corsi d'acqua in possesso di attrezzi pronti per l'uso è considerata attività di pesca.

Art. 4 - ZONE DI PESCA

La pesca è autorizzata esclusivamente nei seguenti corsi d'acqua come da cartina allegata: Torrente San Bernardino - Rio Pogallo - Rio Il Fiume - Riale del Ponte - Rio Val di Nass - Rio Crot - Rio Val Gabbio - Rio Val Grande (unicamente da Ponte Casletto fino al confine con la Riserva integrale) - tratto in cui il rio Val Grande e il rio Fiorina confinano con la riserva integrale esclusivamente come ZONA NO KILL.

L'attività di prelievo è espressamente vietata, oltre che nella riserva integrale, in tutti i corsi d'acqua nei tratti non nominati nel sopraccitato elenco e negli affluenti.

Art. 5 - PERIODO DI PESCA

La pesca è autorizzata tutti i giorni dal 1 aprile al 30 settembre, da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, per un max di 40 giornate per ogni pescatore.

Art. 6 - SPECIE E PRELIEVI

La pesca è autorizzata esclusivamente alla semispecie trota fario *Salmo trutta* (trutta).

Per favorire la riproduzione naturale le misure minime consentite sono:

- 27 cm nel Torrente San Bernardino, nel Rio Pogallo, nel Rio Il Fiume, nel Rio Val Gabbio e nel Rio Val Grande unicamente da Ponte Casletto fino al confine con la Riserva integrale.
- 25 cm nel Riale del Ponte, nel Rio Val di Nass e nel Rio Crot.

Per ogni giornata di pesca possono essere pescati al massimo 5 esemplari, dei quali andrà riportata la misura sul tesserino di cui al successivo art. 9. Per la pesca no-kill è obbligatorio il rilascio immediato di tutto il prelevato. Il pescatore dovrà riportare sul tesserino la misura dei pesci prelevati.

Art. 7 - METODI DI PESCA

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- Canna singola con o senza mulinello, dotata di un solo amo - esclusivamente dei numeri 1, 2, 3 e 4 - sprovvisto di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
- Esche naturali ad eccezione di larve di mosca carnaria, uova di pesce, paste chimiche di ogni genere e pesce naturale, sia vivo che morto;
- Esche siliconiche;
- Sistema a "moschera" senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, con galleggiante terminale;
- Coda di topo con mosca artificiale: attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di tre mosche artificiali con amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato;
- Spinning con artificiali muniti di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato non superiore al numero 4; va inteso che ogni ancoretta deve essere sostituita da amo singolo senza ardiglione.

È pertanto vietata la cattura di pesce con qualsiasi attrezzo diverso dalla canna da pesca.

Per la PESCA NO KILL è consentita esclusivamente la pesca con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con la coda di topo e massimo tre mosche munite di amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato ed attrezzatura da pesca a Spinning con artificiali ad amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. E' quindi vietato l'uso di qualsiasi esca naturale.

È obbligatorio il rilascio immediato del pesce con la massima cura e cautela, evitando di maneggiarlo eccessivamente o portarlo in secca. In ogni caso è vietata qualsiasi forma di pasturazione, è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra, è vietato detenere pesci vivi durante la pesca.

Art. 8 - TUTELA DEL PESCE

In caso di esemplari slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore di liberare il pesce nel più breve tempo possibile, dopo aver bagnato opportunamente le mani per non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è obbligatorio tagliare la lenza.

Art. 9 - TESSERINO

Per esercitare la pesca nel Parco è necessario avere, oltre alla licenza di pesca, il tesserino del Parco. Sul tesserino devono essere annotati a penna con scrittura indelebile:

- prima dell'inizio della pesca, la data della giornata;
- immediatamente dopo ogni cattura, il capo catturato, riportando la misura del pesce nell'apposito spazio.

Il tesserino avrà un costo di:

STAGIONALE - 20 € per i pescatori che risiedono in uno dei 13 Comuni del Parco

40 € per i pescatori che non risiedono in uno dei Comuni del Parco

GIORNALIERO - 8 € a giornata con validità stagionale dalla data del rilascio.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la sede operativa del Parco sita in Piazza Pretorio, 6 - 28805 Vogogna (VB) oppure tramite bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato a Ente Parco Nazionale Val Grande con la causale "Tesserino per l'esercizio della pesca".

Il tesserino potrà essere ritirato, previa attestazione di avvenuto pagamento, presso gli uffici del parco, la sede del CTA e i comandi stazione del Corpo Forestale dello Stato e presso strutture con le quali l'Ente potrà fare specifiche convenzioni.

Il tesserino dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno del rilascio in medesimo luogo presso il quale è stato ritirato e dove ne verrà attestata l'avvenuta restituzione, oppure spedito con Raccomandata A/R intestata a:

Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Verbania, Piazza Pretorio, n° 1 - 28805 Vogogna (VB). *

Art. 10 - SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale, ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

1) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, comma 2, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e degli artt. 13 e seguenti della legge n. 689/1981, le infrazioni alle norme contenute nel presente

Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da 51 a 1.032 euro, con il sovrapprezzo di 20 euro per ogni esemplare abusivamente catturato. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento sulla specie prelevabile, sulle misure minime di cattura, sul numero di catture consentito, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sui documenti di cui al precedente art. 9.

2) Salvo che il fatto non costituisca reato, per tutte le infrazioni alle norme non specificamente indicate nel presente Regolamento, ma disciplinate dalla normativa Regionale vigente, purché quest'ultima non preveda importi più elevati, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 1.032.

3) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981 nel caso di più violazioni al presente regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

4) La mancata riconsegna da parte dei pescatori del tesserino comporta il non rilascio di quello per la stagione successiva.

5) Le violazioni alle presenti disposizioni comportano altresì la revoca automatica dell'autorizzazione per la stagione di prelievo ittico in corso.

6) Al pescatore che commetta, nel corso di due stagioni di pesca consecutive, due infrazioni sanzionate ai sensi del presente articolo, viene vietato l'esercizio dell'attività di pesca nel territorio del Parco per un periodo di anni 3.

Art. 11 - UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE DALL' ENTE PARCO

Le somme introitate dall' Ente Parco dal pagamento delle sanzioni e delle quote per il rilascio dei permessi vengono totalmente reinvestite dall' Ente Parco in attività finalizzate alla conservazione e al miglioramento del patrimonio ittico quali ad esempio attività di studio e monitoraggio.

* Dal 1 gennaio 2017, a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato, il CTA è diventato Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Val Grande", e i comandi stazione hanno assunto la denominazione di Stazione Carabinieri Parco.

**Si ricorda la pericolosità delle piene improvvise,
frequenti nella zona**



Rio del Ponte

Rio Nass

Rio Crot

Rio Val Gabbio


Rio Fiorina

Riserva Integrale

Rio Valgrande

PARCO NAZIONALE


RISERVA INTEGRATA DEL PARCO NAZIONALE



Rio Il Fiume

GRANDE

Rio Pogallo




CONFINE PARCO



TRATTO A CATTURA



TRATTO NO KILL



per informazioni:

PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

.....
P.za Pretorio 6, 28805 - Vogogna (VB)
tel. 0324 87540 info@parcovalgrande.it
www.parcovalgrande.it

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI

REPARTO PARCO NAZIONALE VAL GRANDE
.....
P.za Pretorio 6, 28805 - Vogogna (VB)
tel. 0324/878802 mail:043413.001@carabinieri.it